## I. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le presenti CGA si applicano a tutti gli ordini di beni e servizi effettuati dalla Regent AG (Dornacherstrasse 390, 4053 Basilea) o da società a essa collegate (di seguito denominate "ACQUIRENTE") ai fornitori dell'ACQUIRENTE. Le CGA si applicano inoltre a contratti a forfait e a corpo, a contratti di prestazione di servizi con fatturazione a consuntivo, nonché a tutti gli altri accordi individuali scritti relativi alla fornitura di beni e servizi all'Acquirente.
2. Con l'accettazione dell'ordine, il fornitore accetta integralmente le presenti CGA, le ulteriori condizioni riportate nel modulo d'ordine dell'ACQUIRENTE e ogni altro accordo scritto stipulato con l'ACQUIRENTE. L'accettazione dell'ordine comporta la conclusione del contratto. L'ordine deve essere confermato per iscritto dal fornitore entro quarantotto (48) ore. In mancanza di revoca scritta da parte del fornitore entro quarantotto (48) ore dal ricevimento dell'ordine, l'ordine si intende accettato.
3. Tutti gli accordi e le dichiarazioni giuridicamente rilevanti tra le parti devono essere redatti in forma scritta per essere validi. Sono validi esclusivamente gli ordini effettuati per iscritto tramite i moduli d'ordine dell'ACQUIRENTE. Ordini telefonici o verbali, così come modifiche o integrazioni, diventano vincolanti solo previa conferma scritta da parte dell'ACQUIRENTE.
4. Condizioni difformi da parte del fornitore sono valide esclusivamente se espressamente e preventivamente accettate per iscritto dall'ACQUIRENTE. In caso di contrasto tra le presenti CGA e un contratto individuale tra ACQUIRENTE e fornitore, prevalgono le disposizioni contenute nel contratto individuale.
5. Per l'esecuzione degli ordini fanno fede i disegni forniti o approvati dall'ACQUIRENTE, nonché le informazioni supplementari contenute nell'ordine. I campioni servono unicamente a fini esplicativi. Qualora l'ACQUIRENTE metta a disposizione prodotti, componenti o materiali per l'esecuzione dell'ordine, questi potranno essere modificati o sostituiti solo previa approvazione scritta dello stesso.

## II. ORDINE

1. Gli ordini si basano sulle presenti CGA, sulle eventuali condizioni aggiuntive espressamente indicate nell'ordine e su tutti gli ulteriori accordi scritti con l'ACQUIRENTE. La natura, l'entità e la tempistica delle forniture o delle prestazioni che il fornitore è tenuto a eseguire saranno definiti di volta in volta in modo dettagliato e per iscritto dalle parti. Salvo diverso accordo, l'ambito della fornitura comprende, oltre alle prestazioni contrattuali espressamente indicate nell'ordine, tutti i mezzi necessari (inclusa la documentazione completa in formato elettronico, in lingua tedesca e/o inglese) per una corretta esecuzione e funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto. Nel caso di sviluppo di software personalizzato, il fornitore trasferisce all'ACQUIRENTE, salvo diverso accordo scritto, il codice sorgente.
2. Con l'accettazione dell'ordine, il fornitore riconosce di essere a conoscenza di tutti i fatti e le condizioni rilevanti per il calcolo, la progettazione e l'esecuzione della fornitura, compresi gli accessori.
3. L'assegnazione dell'ordine a terzi (di seguito denominati "subfornitori") è ammessa solo previo consenso esplicito e scritto dell'ACQUIRENTE. In tal caso, il fornitore agisce in nome proprio, per conto proprio, a proprio rischio, e risponde delle azioni del subfornitore come se fossero compiute dal fornitore stesso.
4. Per il trasporto e lo stoccaggio dei materiali devono essere utilizzati esclusivamente i percorsi e i luoghi di deposito indicati. Le vie di circolazione presso il luogo di consegna/esecuzione devono essere tenute sempre sgombre.
5. Il fornitore è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti, le norme, le direttive e le ordinanze applicabili all'esecuzione delle forniture e dei servizi ordinati.
6. Il fornitore è responsabile in caso di mancata esecuzione nei termini previsti (si veda sezione VII). Il fornitore non è responsabile per ritardi dovuti al mancato invio tempestivo da parte dell'ACQUIRENTE della documentazione necessaria, a condizione che abbia richiesto per iscritto tale documentazione all'ACQUIRENTE fissando un termine adeguato. Il fornitore è inoltre tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventuali altri ritardi.

7. I componenti derivanti da servizi propri o di terzi che costituiscono già prodotti finiti, se necessario, devono essere protetti in modo particolare dal fornitore a proprie spese. Su tali componenti non devono essere apposti marchi, iscrizioni o altri segni distintivi non appartenenti a Regent. Qualora durante l'esecuzione dei lavori siano prevedibili imbrattamenti o altri effetti indesiderati, il fornitore è tenuto ad adottare, a proprie spese e senza diritto a compenso aggiuntivo da parte dell'ACQUIRENTE, tutte le misure necessarie a evitarli, anche se tali misure non sono specificamente menzionate nell'ordine.
8. Il rischio e i benefici relativi alle forniture e prestazioni rimangono in capo al fornitore fino all'accettazione documentata da parte dell'ACQUIRENTE presso il rispettivo luogo di consegna/prestazione contrattualmente concordato, secondo gli INCOTERMS 2020 applicabili. Fino al trasferimento del rischio, è responsabilità del fornitore assicurare gli oggetti da consegnare o le prestazioni da erogare contro furto, perimento anticipato o altri danni.

## III. MANLEVA E INDENNIZZO

1. Il fornitore garantisce che tutte le forniture e prestazioni eseguite da lui o dai suoi subfornitori nell'ambito dell'adempimento contrattuale, nonché l'utilizzo dei beni forniti da lui o dai suoi subfornitori, non violano diritti di terzi (ad es. brevetti, marchi, diritti di proprietà intellettuale, diritti su software, ecc.).
2. Il fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'ACQUIRENTE da qualsiasi rivendicazione di terzi, procedimento, responsabilità, danno, costo (incluse le spese legali) o altra spesa di qualsiasi natura. L'ACQUIRENTE si riserva il diritto di gestire direttamente i procedimenti in questione o di richiedere al fornitore l'immediato intervento e l'assunzione della gestione dei procedimenti e delle controversie, garantendo nel contempo l'integrale manleva dell'ACQUIRENTE.

## IV. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Tutti i diritti relativi ai risultati delle attività svolte dal fornitore per conto dell'ACQUIRENTE spettano all'ACQUIRENTE. Il fornitore è tenuto a trasferire all'ACQUIRENTE tutti i diritti di proprietà e di proprietà intellettuale di cui eventualmente sia titolare. Al fornitore è fatto divieto di utilizzare, sviluppare ulteriormente o trasmettere a terzi, in tutto o in parte e in qualsiasi forma, i risultati delle attività, senza il previo consenso scritto ed esplicito dell'ACQUIRENTE. Il fornitore ha diritto a utilizzarli nella misura strettamente necessaria per adempiere ai propri obblighi contrattuali.

## V. PREZZI

1. Salvo diverso accordo scritto, i prezzi si intendono come prezzi fissi. Se è prevista anche l'installazione degli oggetti ordinati da parte del fornitore, questa si considera compresa nel prezzo di fornitura, salvo diverso accordo scritto.
2. Con la conclusione del contratto, il fornitore conferma di essersi informato su tutte le circostanze ovvero le condizioni e i fattori locali che possono influenzare la formazione del prezzo.
3. I contenuti della prestazione relativi all'elaborazione tecnica sono specificati nel capitolato d'appalto. Tutti i servizi di progettazione necessari, i calcoli, le certificazioni, le prove, ecc. devono essere compresi, da parte del fornitore, nelle singole voci del rispettivo prezzo forfettario, salvo che per essi non siano previste voci specifiche.
4. L'ACQUIRENTE è tenuto a pagare i prezzi concordati (netti), oltre all'eventuale imposta sul valore aggiunto. Il fornitore dovrà indicare l'IVA, nella misura prevista dalla legge, nelle proprie fatture. Le fatture devono essere conformi alla normativa fiscale svizzera.
5. Salvo diverso accordo scritto, il termine di pagamento è di 60 giorni a prezzo interno a partire dal ricevimento della fornitura priva di difetti e dalla ricezione da parte dell'ACQUIRENTE della fattura correttamente emessa.
6. Se l'ACQUIRENTE salda una fattura entro 30 giorni dal ricevimento della fornitura priva di difetti e della fattura corretta, ha diritto a detrarre uno sconto del 3% sull'importo lordo della fattura, salvo diverso accordo tra le parti.

7. Il fornitore garantisce che le fatture siano conformi alle disposizioni di legge. Le fatture presentate in modo non conforme si considerano ricevute dall'ACQUIRENTE solo al momento della loro rettifica. Possono essere fatturate esclusivamente le prestazioni erogate ovvero le forniture effettivamente pervenute all'ACQUIRENTE.
8. Le fatture devono essere inviate in formato elettronico all'indirizzo accounting@regent.ch.
9. Salvo diverso accordo scritto, tutti i prezzi si intendono DAP Basilea secondo gli INCOTERMS 2020.

## VI. CONSEGNA E SPEDIZIONE

1. La quantità consegnata deve corrispondere esattamente alla quantità ordinata, salvo diverso accordo scritto espressamente indicato nell'ordine.
2. Ogni consegna deve essere accompagnata da un documento di trasporto dettagliato. Esso deve contenere il numero d'ordine, la voce dell'ordine, il codice articolo, il nome del prodotto, la quantità, il peso lordo e netto, nonché il luogo di consegna. Le consegne parziali o a saldo eventualmente concordate devono essere chiaramente indicate come tali.
3. Il fornitore è tenuto a ritirare gratuitamente gli imballaggi e a smaltirli in modo conforme alle normative ambientali. Fanno eccezione gli imballaggi da trasporto riutilizzabili, come fusti, europallet in legno, pallet a gabbia o pallet in lamiera d'acciaio. Questi devono essere resi disponibili per il trasporto di ritorno dalla rispettiva parte al rispettivo magazzino.
4. Il fornitore è responsabile della corretta dichiarazione della merce. Le dichiarazioni devono essere conformi alle normative doganali e sugli imballaggi vigenti in Svizzera. Ad ogni consegna deve essere allegata un'attestazione di origine.

## VII. TERMINI DI CONSEGNA E CONSEGUENZE DEL RITARDO

1. La consegna è esigibile alla data di consegna concordata o al termine del periodo di consegna, presso il luogo di destinazione. In caso di mancato rispetto del termine concordato, il fornitore si trova automaticamente in mora.
2. Il fornitore può invocare l'eventuale mancata prestazione di obblighi da parte dell'ACQUIRENTE solo se li ha richiesti per iscritto con congruo anticipo e sollecitati formalmente.
3. Le consegne parziali e anticipate non sono ammesse, salvo diverso accordo scritto. Qualora tali consegne vengano comunque accettate, i termini e le scadenze che dipendono dalla data di consegna saranno comunque determinati secondo quanto contrattualmente stabilito.
4. In caso di mancato rispetto del termine di consegna concordato, l'ACQUIRENTE può rinunciare all'adempimento tardivo e richiedere il risarcimento del danno per inadempimento ovvero recedere dal contratto.
5. Se il fornitore effettua la consegna prima del termine convenuto, l'ACQUIRENTE si riserva il diritto di restituire la merce a spese del fornitore. Qualora l'ACQUIRENTE rinunci alla restituzione, la merce sarà stoccata presso l'ACQUIRENTE fino alla data di consegna pattuita, a spese e a rischio del fornitore. Il pagamento da parte dell'ACQUIRENTE sarà effettuato solo alla data di scadenza contrattualmente prevista.
6. Se il fornitore ritarda il rispetto di una qualsiasi delle scadenze intermedie previste dal contratto o del termine di completamento/consegna concordato, è tenuto a versare all'ACQUIRENTE una penale contrattuale pari allo 0,2% (zero virgola due) per ogni giorno lavorativo completo di ritardo. Le penali dovute per il superamento delle scadenze intermedie decadono se il fornitore rispetta il termine finale di completamento o consegna. La penale contrattuale complessiva per ritardo nel completamento o nella consegna è limitata a un massimo del 10% dell'importo netto dell'ordine. La penale contrattuale non si applica se il fornitore dimostra che il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore. Indipendentemente dal limite massimo sopra indicato, la penale è comunque pari ad almeno CHF 500.– (cinquecento franchi svizzeri) per ogni caso di ritardo.

7. La penale contrattuale costituisce una penale ai sensi dell'art. 160 CO (Codice delle obbligazioni svizzero). Il pagamento della penale contrattuale non solleva il fornitore dall'obbligo di adempiere correttamente alla fornitura. Resta salvo il diritto dell'ACQUIRENTE di far valere richieste di risarcimento danni e altri diritti previsti dal presente accordo. La penale viene computata su eventuali diritti al risarcimento.

## VIII. CONTROLLO ALLA CONSEGNA E DENUNCIA DEI VIZI

1. Il fornitore è tenuto a esaminare con la massima accuratezza tutta la documentazione d'offerta e a segnalare all'ACQUIRENTE eventuali errori, incongruenze o inesattezze. Inoltre, il fornitore deve verificare l'ordine e, in particolare, informare espressamente l'ACQUIRENTE prima dell'inizio dell'esecuzione in merito a ogni errore o anomalia riscontrata.
2. Il fornitore è obbligato a verificare la fornitura, o a farla verificare, a proprie spese. L'obbligo di controllo da parte del fornitore viene meno solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto nel contratto. L'ACQUIRENTE non è soggetto a obbligo di ispezione della merce. L'accettazione della fornitura non costituisce approvazione. Eventuali controlli specifici e certificazioni, nonché i relativi costi, sono definiti nell'ordine.
3. Il termine per la contestazione dei vizi corrisponde al periodo di garanzia.

## IX. CONFORMITÀ DEI MATERIALI

1. Il fornitore è tenuto a rispettare le più recenti direttive e regolamenti dell'UE in materia di RoHS, REACH e Conflict Minerals. Il fornitore è tenuto ad adottare processi adeguati per garantire di disporre di informazioni aggiornate in caso di modifiche o aggiornamenti relativi ai requisiti RoHS, REACH e Conflict Minerals. Il fornitore mette a disposizione le dichiarazioni di conformità appropriate secondo le richieste dell'ACQUIRENTE.

## X. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

1. Il Fornitore garantisce, per sé e per i propri subfornitori, la completa conformità della prestazione contrattuale, ossia l'impiego dei migliori materiali adeguati allo scopo, l'esecuzione a regola d'arte secondo lo stato attuale della tecnica, una progettazione e una realizzazione collaudate, nonché la fornitura conforme all'ordine. In particolare, egli garantisce e assicura che la prestazione contrattuale sia esente da vizi che ne diminuiscano il valore o l'idoneità all'uso previsto, che sia priva di difetti di materiale o fabbricazione e di vizi giuridici, che possieda le caratteristiche garantite e sia conforme ai requisiti e alle specifiche indicati nell'ordine. Le caratteristiche, le prestazioni e le specifiche indicate nell'ordine si considerano garantite. Il fornitore garantisce inoltre che la prestazione contrattuale sia pienamente idonea all'uso espressamente o implicitamente previsto, e che sia conforme alle normative, prescrizioni in materia di sicurezza e regolamenti applicabili nel luogo di destinazione. In assenza di accordi o specifiche particolari, la prestazione contrattuale dovrà rispondere allo scopo e al livello qualitativo normalmente attesi per prodotti analoghi, e alle aspettative che l'ACQUIRENTE può ragionevolmente riporre in base alle informazioni, documentazione e dichiarazioni ricevute dal fornitore.
2. Il periodo di garanzia è di ventiquattro (24) mesi e, per i corpi illuminanti a LED, di sessanta (60) mesi, salvo diverso accordo scritto. Esso decorre dalla messa in servizio con esito positivo della fornitura e, laddove la fornitura non venga immediatamente messa in esercizio o trasformata, dalla successiva lavorazione o dalla messa in servizio con esito positivo, ma in ogni caso non oltre trentasei (36) mesi e, per i corpi illuminanti a LED, non oltre settantadue (72) mesi dalla consegna. Se è prevista una presa in consegna mediante collaudi funzionali, il periodo di garanzia decorre dalla firma del verbale di accettazione o dal rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
3. L'ACQUIRENTE ha diritto di denunciare i vizi in qualsiasi momento durante il periodo di garanzia, a partire dal rilevamento del vizio.

4. I diritti di garanzia dell'ACQUIRENTE comprendono, in via alternativa, la riparazione, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, nonché, in via supplementare, il risarcimento dei danni, inclusi quelli conseguenti, anche se il fornitore non è in colpa, come interruzioni di corrente, fermo produttivo, lucro cessante, rivendicazioni di terzi e altri danni indiretti. Nell'ambito dell'obbligo di riparazione, il fornitore è tenuto a rimediare ai difetti a proprie spese, direttamente sul posto. Qualora una riparazione completa non sia ragionevolmente attuabile in tempi brevi, il fornitore dovrà fornire e installare a proprie spese una sostituzione esente da difetti. In casi urgenti o in caso di inadempienza da parte del fornitore, l'ACQUIRENTE ha il diritto di rimediare ai difetti a spese del fornitore.
5. Il fornitore risponde, indipendentemente dalla propria colpa, di tutti i danni causati all'ACQUIRENTE, ai suoi dirigenti o dipendenti o a terzi derivanti dalla fornitura, dalla prestazione, dal fornitore stesso o dal suo personale, inclusi i danni consequenziali come interruzioni di corrente, fermo produttivo, lucro cessante, rivendicazioni di terzi e altri danni indiretti.

## XI. DANNI DA PRODOTTO

1. Nel caso in cui l'ACQUIRENTE venga chiamato a rispondere sulla base della responsabilità da prodotto, il fornitore è tenuto a manlevarlo da tali pretese e a tenerlo integralmente indenne.

## XII. ASSICURAZIONE

1. A copertura dei rischi di responsabilità derivanti dal presente contratto, il fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile adeguata, con i seguenti massimali minimi, e a fornirne prova su richiesta dell'ACQUIRENTE:
   a) CHF 5'000'000 (cinque milioni) a sinistro per danni a persone e a cose.
   b) CHF 1'000'000 (un milione) a sinistro per danni patrimoniali.

## XIII. RINUNCIA E RECESSO

1. Qualora, prima ancora della scadenza del termine di consegna, risulti chiaramente prevedibile che il fornitore non riuscirà a rispettarlo oppure che la fornitura presenterà difetti, l'ACQUIRENTE può fissare al fornitore un termine per porre rimedio, con contestuale avvertimento che, in caso contrario, rinuncerà alla fornitura o recederà dal contratto (art. 107 CO). Restano salvi i diritti dell'ACQUIRENTE al risarcimento dei danni.

## XIV. RISERVATEZZA

1. Il fornitore si impegna a trattare come riservate tutte le informazioni e conoscenze dell'ACQUIRENTE acquisite nell'ambito della collaborazione, in particolare i segreti tecnici, commerciali e organizzativi relativi alla sua attività e alla sua impresa, e a non utilizzarle né divulgarle a terzi, né durante né dopo la cessazione del rapporto contrattuale. I subfornitori del fornitore devono essere vincolati a obblighi equivalenti.
2. Tutti i dati, disegni, utensili, modelli ecc. messi a disposizione dall'ACQUIRENTE sono di proprietà esclusiva dell'ACQUIRENTE e devono essere trattati come segreti aziendali da parte del fornitore. I prodotti realizzati secondo le specifiche dell'ACQUIRENTE, con suoi utensili o con utensili riprodotti, non possono essere utilizzati dal fornitore per altri scopi né offerti o consegnati a terzi.
3. Tutte le informazioni ricevute dall'ACQUIRENTE o generate nell'ambito del contratto, inclusi i risultati dell'attività e ogni copia relativa, devono essere restituite al termine del contratto oppure, su richiesta dell'ACQUIRENTE, definitivamente cancellate e/o distrutte. La restituzione / cancellazione / distruzione completa deve essere confermata per iscritto all'ACQUIRENTE su sua richiesta. Tutti i documenti consegnati, in particolare disegni, utensili e modelli messi a disposizione dall'ACQUIRENTE o da questi cofinanziati, devono essergli consegnati integralmente, salvo diverso accordo scritto, in qualsiasi momento su sua richiesta e comunque al più tardi alla cessazione del contratto.
4. Per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche dopo la sua cessazione, il fornitore manterrà riservato il know-how contrattuale e tutte le informazioni com-

merciali relative al presente contratto, custodendole in modo sicuro e protetto da accessi o consultazioni da parte di terzi.

5. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni già di pubblico dominio per effetto di pubblicazioni ufficiali, procedimenti amministrativi o simili, o se la loro divulgazione è necessaria in base al contratto o imposta da leggi o regolamenti. Lo stesso vale per la divulgazione a persone soggette a obbligo legale di segretezza (ad es. avvocati). L'onere della prova per tali condizioni è a carico del fornitore.
6. Per ogni singola violazione degli obblighi di riservatezza, l'ACQUIRENTE ha il diritto di esigere dal fornitore il pagamento di una penale contrattuale pari a CHF 10'000.– (diecimila franchi svizzeri). Il pagamento della penale non esclude la possibilità di far valere un'azione inibitoria o ulteriori risarcimenti danni, qualora ne venga fornita adeguata prova.

## XV. LUOGO DI ADEMPIMENTO

1. Il luogo di adempimento per la consegna è il punto di ricezione della merce definito dall'ACQUIRENTE secondo gli INCOTERMS 2020. In assenza di tale indicazione, la consegna deve avvenire presso la sede legale dell'ACQUIRENTE.
2. Il luogo di adempimento per il pagamento è la sede legale dell'ACQUIRENTE.

## XVI. PROTEZIONE DEI DATI / SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Il fornitore si impegna a rispettare integralmente tutte le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati. Egli deve informare adeguatamente tutti i propri dipendenti in merito alla normativa rilevante sulla protezione dei dati e vincolarli al rispetto di tali disposizioni. Nell'ambito del contratto, le parti sono autorizzate a raccogliere, trattare, utilizzare e divulgare i dati dell'altra parte per tutti gli scopi legati all'adempimento contrattuale. Il consenso si estende anche all'utilizzo dei dati a fini di marketing.

## XVII. DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE, LINGUA DEL CONTRATTO

1. Tutti i contratti conclusi tra l'ACQUIRENTE e il fornitore con l'inclusione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, nonché la loro interpretazione, sono disciplinati dal diritto sostanziale svizzero, con esclusione delle norme di conflitto e degli accordi internazionali, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).
2. Il foro esclusivo per tutte le controversie relative a diritti e obblighi derivanti dai contratti conclusi tra l'ACQUIRENTE e il fornitore con l'inclusione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, compresa la loro validità, è il Canton Basilea Città (Svizzera). L'ACQUIRENTE ha la facoltà di rivolgersi anche al tribunale competente presso la sede del fornitore; restano salvi i fori inderogabili.
3. La lingua del contratto è il tedesco. Qualora le parti facciano ricorso consensualmente anche a un'altra lingua, il testo in lingua tedesca prevarrà.

## XVIII. DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Acquisto risultassero in tutto o in parte inefficaci o inapplicabili, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. A sostituzione delle disposizioni inefficaci o inapplicabili ovvero per colmare la lacuna, si applicherà una disposizione appropriata che, nei limiti consentiti dalla legge, si avvicini il più possibile alla volontà delle parti, qualora esse avessero preso in considerazione tale punto al momento della conclusione del contratto.
2. I crediti spettanti al fornitore non possono essere né compensati, né ceduti, né costituiti in pegno senza il previo consenso scritto dell'ACQUIRENTE.
3. L'ACQUIRENTE si riserva il diritto di modificare unilateralmente in qualsiasi momento le presenti CGA. Fa fede la versione in vigore.